



D. R. 25.8.2021 n. 199

Recante valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, dal titolo “Sovrappopolazione, cambiamento climatico e equilibri intergenerazionali. I “diritti riproduttivi” alla prova della sostenibilità – Responsabile Scientifico – Prof. Raffaele Bifulco (s.s.d. IUS/08).

## IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 che prevede la possibilità per le università di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTO il D.M 9 marzo 2011 n. 102, recante “Importo minimo assegni di ricerca – articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTO il vigente regolamento Assegni di ricerca della Luiss Guido Carli, emanato con Decreto Rettorale n. 162 del 14 luglio 2011 e successive modificazioni;
- VISTE le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 giugno 2021, del Senato Accademico del 30 giugno 2021 e del Comitato Esecutivo del 15 luglio 2021;

## DECRETA

### ARTICOLO 1

E’ emanato il bando di valutazione comparativa, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, dal titolo “Sovrappopolazione, cambiamento climatico e equilibri intergenerazionali. I “diritti riproduttivi” alla prova della sostenibilità – Responsabile Scientifico – Prof. Raffaele Bifulco (s.s.d. IUS/08).

Prof. Andrea Prencipe

**BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO  
DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Art.1 – OGGETTO DEL BANDO**

Il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli bandisce una selezione pubblica, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell’area scientifica Juridical Sciences nell’ambito del settore scientifico-disciplinare e del progetto di ricerca di seguito riportato:

Settore scientifico-disciplinare	Progetto di ricerca	Responsabile del progetto di ricerca	Durata
IUS/08	“Sovrappopolazione, cambiamento climatico e equilibri intergenerazionali. I “diritti riproduttivi” alla prova della sostenibilità”	Prof. Raffaele Bifulco	1 anno

Descrizione sintetica del progetto di ricerca, indicazione dei Paesi in cui può essere condotta la ricerca, dei Paesi di residenza del candidato e della loro nazionalità è reperibile, in allegato al presente bando – di cui è parte integrante –, nel sito dell’Ateneo <http://www.Luiss.it> e nei siti <http://bandi.miur.it> e <http://ec.europa.ec/euraxess>.

L’importo lordo annuo di un assegno di ricerca è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate. All’affidamento della collaborazione si provvederà mediante stipula di contratto individuale.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per gli Assegni di Ricerca della Luiss Guido Carli, gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari, ivi compresi i contributi per attività di ricerca concessi dalla Luiss Guido Carli.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del predetto articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Il rinnovo, che non può avere durata inferiore all’anno, è deliberato dal comitato esecutivo della Luiss Guido Carli, su proposta del dipartimento interessato, prima della scadenza del contratto.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui al regolamento della Luiss Guido Carli e dei contratti di cui all’art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici, nonché con enti pubblici di ricerca e sperimentazione, ivi comprese l’ENEA e l’ASI, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art.2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE**

Possono partecipare alla valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- l’ultimo titolo di studio posseduto (laurea magistrale, dottorato o analogo titolo estero) deve essere stato conseguito entro i 5 anni dalla data di scadenza del bando. (il limite non si applica nel caso in cui il candidato sia iscritto ad un programma di dottorato);
- possesso del diploma di laurea quadriennale e/o Magistrale conseguito presso una Università italiana od analogo titolo accademico (di almeno pari durata) conseguito all’estero (tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa vigente, qualora non già dichiarato equipollente);
- titolo accademico di Dottore di ricerca, conseguito sia in Italia che all’estero, coerente con l’assegno bandito ovvero curriculum scientifico – professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

E' escluso dalla partecipazione alla valutazione comparativa il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lett. b) ultimo periodo della L. 240/2010 richiamato nello stesso articolo dalla lettera c) per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'università.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono fruire di assegni di ricerca.

### **Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI**

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando dovranno essere presentate on line entro le **ore 14:00 Central European Time (CET), UTC +1 del 30 settembre 2021**. I candidati sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo on line e della validità delle certificazioni/autocertificazioni che presentano. L'Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato, potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale.

La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet all'indirizzo:

<http://jsa.luiss.it/LGCAssegni/index.zul?CDS=AS4083>

Per presentare la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa i candidati dovranno seguire il seguente percorso:

- a) collegarsi al sito web: <http://jsa.luiss.it/LGCAssegni/index.zul?CDS=AS4083>;
- b) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti:

documentazione obbligatoria:

- 1) certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita nell'esame di laurea e di quella dei singoli esami di profitto, ovvero equipollenza del titolo (qualora conseguito all'estero), ovvero copia del titolo (qualora conseguito all'estero), debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente;
- 2) progetto di ricerca;
- 3) curriculum di attività scientifico - professionale;
- 4) elenco delle pubblicazioni e dei titoli;
- 5) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

documentazione facoltativa:

- 6) certificato di dottorato di ricerca, se posseduto;
- 7) ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico - professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni.

Terminata la procedura di compilazione della domanda, il candidato riceve la ristampa della stessa a conferma che la procedura è andata a buon fine.

In relazione ai numeri 1 e 6 sarà possibile presentare una autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

### **Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI**

La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore della Luiss Guido Carli ed è composta da tre docenti di ruolo presso università italiane o straniere.

La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

La Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio, riservandosi di richiedere copia dei titoli e delle pubblicazioni ai candidati.

Ai fini della predetta procedura sono valutati come titoli, tra gli altri:

- il dottorato di ricerca;
- il progetto di ricerca presentato;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La Commissione Giudicatrice dispone di 60 punti per i titoli, le pubblicazioni e le documentate attività di ricerca e di 40 punti da attribuirsi al colloquio, che comprende – oltre alla presentazione del progetto di ricerca – anche la discussione dei lavori scientifici presentati, per un totale, ai fini della definizione del punteggio finale, di 100 punti.

I punti da attribuirsi ai titoli sono così suddivisi:

- a) fino a 20 punti per il curriculum accademico. 10 punti saranno attribuiti al titolo di Dottore di ricerca;
- b) fino a 10 punti per il progetto di ricerca, adeguatamente dettagliato;
- c) fino a 15 punti per le pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità, di rilevanza scientifica e di congruenza con l'area scientifica prescelta dal candidato;
- d) fino a 15 punti per attività di ricerca documentate presso soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero.

Il candidato che avrà raggiunto un punteggio di almeno 36/60 nella valutazione dei titoli verrà ammesso al successivo colloquio.

Ai candidati che avranno raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto verrà comunicata l'ammissione, data e luogo del colloquio, mediante pubblicazione nel sito internet dell'Ateneo e tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 24/40.

Il punteggio generale di ogni candidato risulterà dalla somma del punteggio dei titoli e delle pubblicazioni con quello del colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice compilerà, per ciascun progetto di ricerca, la graduatoria generale di merito formulata in ordine decrescente secondo il punteggio di cui sopra.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La graduatoria è approvata con decreto del Rettore della Luiss Guido Carli e resa pubblica sul sito dell'ateneo.

Gli assegni resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di collaborazione, saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria.

## **Art. 5 – OBBLIGHI E DIRITTI**

Il vincitore, a pena di decadenza, dovrà presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, dell'avvenuto conferimento dell'assegno.

Decade dal diritto all'assegno colui che, entro il termine predetto non dichiara di accettarlo o non inizia la sua attività entro i termini stabiliti.

Nel caso che il vincitore sia ricercatore di cittadinanza extra-UE, la data di inizio delle attività è subordinata all'esito positivo della procedura specificamente concepita per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi ai fini di Ricerca Scientifica, ai sensi dell'art. 27 ter del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dal decreto legislativo n. 17/2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE.

Il ricercatore di cittadinanza extra UE dovrà presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso,

dell'avvenuto conferimento dell'assegno. Decade dal diritto all'assegno se, entro il termine predetto non dichiara di accettarlo o non inizia la sua attività entro i termini stabiliti ad esito della procedura sopracitata.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti alla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

L'assegnista deve svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento al quale afferisce e deve garantire la sua presenza fisica in Università, per incontrare il responsabile dell'assegno, almeno un giorno a settimana nell'arco dell'intero anno accademico, salvo i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per un periodo superiore alle 3 settimane consecutive, per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare comunicazione scritta al responsabile scientifico e al direttore del dipartimento. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente alla direzione del dipartimento nel quale svolge la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici ed è, inoltre, tenuto alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.

Garantendo il regolare svolgimento delle attività di ricerca assegnategli, previa autorizzazione del dipartimento e sentiti il o i responsabili scientifici, il titolare di assegno può partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università e può pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; può, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.

L'assegno non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Nei casi di documentata e grave malattia, l'attività di ricerca e per conseguenza l'assegno, può essere sospesa.

Per periodi di assenza inferiori a complessivi 30 giorni nel corso di un anno solare non si incorrerà nella sospensione dell'assegno e non sarà quindi necessario giustificare l'assenza.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, di cumulo e l'eventuale ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata.

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e inadempimenti, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del o dei responsabili scientifici, approvata dal consiglio del dipartimento di riferimento.

## **Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE**

L'università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Nel caso che il vincitore sia ricercatore di cittadinanza extra-UE, l'università provvede a sostenere le spese di viaggio del ricercatore nel Paese di provenienza e a stipulare una polizza assicurativa per il ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Convenzione di accoglienza da stipulare nell'ambito della procedura specificamente concepita per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi ai fini di Ricerca Scientifica, ai sensi dell'art. 27 ter del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dal decreto legislativo n. 17/2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità durante il quale è sospeso il decorso della durata dell'assegno, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.



## **Art. 7 – NORME DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'art. 22 della legge 240/2010, al Regolamento assegni di ricerca della Luiss Guido Carli e, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**PROGETTO DI RICERCA**

Fonte di finanziamento	Luiss Guido Carli
Titolo del progetto di ricerca	“Sovrappopolazione, cambiamento climatico e equilibri intergenerazionali. I “diritti riproduttivi” alla prova della sostenibilità”
Responsabile	Prof. Raffaele Bifulco (IUS/08)
Descrizione del progetto	<p>Lo stato attuale cui è giunta la popolazione mondiale e i preoccupanti mutamenti dell’ambiente pongono la questione della (sovrapp)popolazione come parte inscindibile e preponderante di quel modello di sviluppo sostenibile a cui tutti i Paesi del mondo sviluppato dicono di voler partecipare.</p> <p>Il tema è assolutamente interdisciplinare: si pongono fondamentali questioni demografiche, particolarmente legate alle interrelazioni tra popolazione, crescita economica e sicurezza nazionale; vi si affiancano altrettanti nodi di carattere ambientale, alla luce dell’evidente nesso tra crescita demografica e inquinamento ambientale; ne derivano non secondarie problematiche relative ai diritti umani, declinati con attenzione particolare alla salute della donna. Tuttavia, gli aspetti costituzionalistici relativi al bilanciamento tra diritti della persona, autodeterminazione, tutela della salute e tutela della vita familiare risultano in gran parte pretermessi nel dibattito attuale, nonostante molti elementi indichino una loro centralità nel prossimo futuro.</p> <p>Il tema della c.d. “salute riproduttiva” costituisce una prospettiva nuova e meritevole di approfondimento, specie alla luce delle profonde differenze esistenti in materia di diritti riproduttivi tra il mondo occidentale e i Paesi di religione musulmana (all’interno del quale vi sono tuttavia notevoli differenze), per quelli collocati nella parte meridionale del continente asiatico e per quelli dell’Africa subsahariana, è primaria l’esigenza di comprendere cosa si debba intendere con la locuzione ‘diritti riproduttivi’.</p> <p>Nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 non vi è cenno ad un diritto alla procreazione, che può essere considerato il più rappresentativo tra i diritti riproduttivi. Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all’art. 23, par. 2, riconosce, invece, il diritto alla libera procreazione, senza l’apposizione di alcun limite («Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l’età per contrarre matrimonio»); anche il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali prevede, all’art.10, par.1, la protezione e l’assistenza più ampia per la famiglia, considerata «il nucleo fondamentale della società».</p> <p>Sempre in ambito ONU l’art.16, par.1, lett. e), della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea generale nel 1979, riconosce a uomini e donne, in maniera estremamente ampia, «gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti».</p> <p>Nell’ambito del diritto internazionale non vincolante (soft law), poi, il diritto di procreare è riconosciuto in maniera anche più ampia. Si è già detto della proclamazione di Teheran del 1968, dove fu affermato il diritto dei genitori «di determinare liberamente e responsabilmente il numero dei figli e l’intervallo tra le nascite». In questo senso depongono anche le conferenze di Città del Messico del 1984 e poi in del Cairo del 1994 (ICPD) e i relativi documenti da esse prodotte.</p>



	<p>Insomma, è possibile affermare che a livello internazionale esiste un diritto delle coppie e degli individui al controllo della propria riproduzione in maniera libera e responsabile. Tuttavia, il punto di partenza, quando si parla di un diritto a procreare, è, per un verso, la natura eminentemente interpersonale dell'atto procreativo (come atto) e, per l'altro, l'ineludibile legame che esiste tra il corpo della donna e la procreazione (come processo che porta alla formazione di un nuovo essere vivente). Per quanto le tecniche mediche portino oggi alla sostituibilità dell'atto sessuale procreativo in via artificiale, le tecniche mediche non possono però, almeno per ora, sottrarre il processo procreativo al corpo materno, che rimane, quindi, il punto di riferimento di ogni diritto alla procreazione. Il diritto alla procreazione nella sua dimensione processuale diventa così diritto alla libertà procreativa della donna, fondato sul principio di autonomia e sul diritto alla salute.</p> <p>Così inteso, il diritto alla libertà procreativa contiene una pretesa allo stesso tempo positiva (libertà di procreare) e negativa (libertà di non procreare). Maggiore sarà la libertà delle donne riguardo al pieno controllo del proprio corpo, maggiore si ritiene che sarà il declino della fertilità e la possibilità di invertire la rotta della sovrappopolazione.</p> <p>La questione immediatamente successiva è se tale diritto sia illimitato -con la conseguenza che esso porta alla pretesa di avere un numero imprecisato di figli- o sopporti invece limitazioni. In astratto, nessun diritto è privo di limiti, neanche il più strettamente inerente alla dignità della persona, come accade per il diritto alla libertà personale o per il diritto alla riservatezza e così via. Si tratta di un punto acquisito negli ordinamenti delle democrazie costituzionali. Se è così, vanno allora individuati gli interessi, con uguale fondamento costituzionale, in grado di entrare in bilanciamento con il diritto alla libertà procreativa. In via astratta essi sono diversi.</p> <p>Per dare concretezza a un bilanciamento che rischia di essere troppo astratto, conviene dunque fare un passo indietro e chiedersi quali siano gli interessi in gioco nell'atto procreativo. Oltre a quelli personalissimi di chi decide di procreare, vi è sicuramente quello della persona che nascerà. Non può escludersi che vi sia però anche un interesse pubblico riguardante tutti coloro che sono interessati dalla nascita di una nuova persona. Fino ad oggi la prevalenza di questo interesse pubblico non è stato problematizzato negli ordinamenti costituzionali europei, mentre ha acquistato forma in ordinamenti come quelli della Repubblica popolare cinese o dell'India (per citare i casi più noti). In queste esperienze, segnate fortemente dal fenomeno della sovrappopolazione, l'interesse pubblico o generale ad una limitazione delle nascite ha posto vincoli a quelli che sono ritenuti diritti fondamentali della persona.</p> <p>Anche la Corte costituzionale italiana, in una recente sentenza, ha avuto l'occasione di porsi la questione dell'esistenza del diritto di un adulto di procreare, partendo dall'assunto che si tratti di un diritto «che non sarebbe garantito in modo assoluto dall'ordinamento» (sent. 221/2019). Più specificamente la Corte si è chiesta se, alla luce degli sviluppi della tecnica che consentono di scindere l'atto sessuale dalla procreazione, «il desiderio di avere un figlio tramite l'uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque sia, o se sia invece giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate: e ciò particolarmente in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato». Il giudice costituzionale ha dato una risposta restrittiva a tale quesito, in sintonia con lo stato dell'ordinamento giuridico italiano.</p> <p>Dal quadro descritto sorge una prospettiva di ricerca che appare, potenzialmente, assai feconda, relativamente agli equilibri possibili</p>
--	---



	<p>che potrebbero essere ricercati ponendo a confronto, reciprocamente diritto alla libertà procreativa e politiche regolative della crescita demografica, queste ultime dirette a disincentivare le coppie ad avere figli almeno nel senso di non eccedere il tasso di sostituzione.</p> <p>A partire dall'evoluzione del dibattito internazionale sul tema, ci si propone di calare nel contesto costituzionale italiano (e nella sua interazione con lo spazio giuridico europeo) il bilanciamento tra diritti e aspirazioni del singolo e esigenze di sostenibilità nell'accesso alle risorse naturali ed economiche.</p> <p>Particolare attenzione sarà dedicata agli andamenti della popolazione (e dunque ai riflessi delle scelte riproduttive) durante la pandemia da Covid-19, che costituisce certamente un tornante storico rilevantisimo, rispetto al quale potrà essere necessario rimeditare le categorie fondamentali del dibattito sviluppatosi a partire dagli anni 60 del secolo scorso.</p>
Paesi in cui può essere condotta la ricerca (oltre all'Italia)	Tutti
Paesi di residenza dei candidati	Tutti
Nazionalità dei candidati	Tutti